

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4938	23 novembre 1999	ISTITUZIONI

Concerne

Elezione del supplente del Magistrato dei minorenni, del Presidente del Consiglio per i minorenni e del suo supplente, di due membri del Consiglio per i minorenni e di due loro supplenti per il periodo sino al 31 dicembre 2002

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

l'8 marzo 1999, il Gran Consiglio ha adottato la nuova Legge sulla magistratura dei minorenni, che abbiamo l'intenzione di mettere in vigore per il 1° gennaio 2000.

Contrariamente alla vecchia legge, secondo la quale egli era designato dal Consiglio di Stato, la nuova legge stabilisce, nell'art. 3 cpv. 2, che il supplente del Magistrato dei minorenni è nominato dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni. In quest'ambito, occorre avere cura di scegliere, quale supplente del Magistrato dei minorenni, una persona che sia disposta a dedicare una parte significativa del suo tempo allo svolgimento di tale funzione. Questa esigenza è dovuta sia a una certa recrudescenza della criminalità giovanile verificatasi negli ultimi anni, sia alle maggiori garanzie formali introdotte dalla nuova Legge sulla magistratura dei minorenni, il cui art. 10 cpv. 1 dichiara applicabili per analogia le norme previste dalla procedura penale ordinaria valida per gli adulti. Così, in quest'ottica, secondo l'art. 23 della nuova Legge, l'arresto preventivo di un minorenne deve essere ordinato dal Magistrato dei minorenni, e deve essere poi confermato, al più tardi il giorno successivo, dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto. Di conseguenza, e a titolo indicativo, il supplente dovrà assicurare la sua presenza di picchetto nei fine settimana con frequenza quindicinale, come pure durante le vacanze e in caso di altri impedimenti del Magistrato dei minorenni. D'altronde, già il messaggio del Consiglio di Stato del 7 ottobre 1998 metteva in rilievo una simile esigenza, poiché indicava, a pagina 6, che "fra i compiti del supplente figura, oltre alla normale sostituzione in caso di impedimento del titolare, pure la copertura del picchetto in modo da assicurare l'adeguata continuazione dell'attività della magistratura".

Ci permettiamo inoltre rammentarvi che il supplente del Magistrato dei minorenni deve avere i requisiti per essere Pretore.

Secondo l'art. 4 cpv. 3 della nuova Legge sulla magistratura dei minorenni, anche il Presidente del Consiglio per i minorenni, i membri dello stesso ed i loro supplenti sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni.

Il Consiglio per i minorenni è composto da un Presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario e da due membri scelti tra persone con una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia (art. 4 cpv. 1). Il Presidente e il suo supplente non possono però essere scelti tra i membri del Tribunale penale cantonale, della Camera dei ricorsi penali, della Corte di cassazione e di revisione penale, del Ministero pubblico, dei Giudici dell'istruzione e

dell'arresto e non può essere il Magistrato dei minorenni (art. 4 cpv. 2). Inoltre, i requisiti previsti per il Presidente e per i membri del Consiglio per i minorenni valgono anche per i loro supplenti (art. 4 cpv. 3).

Siccome il mandato del Magistrato dei minorenni scadrà il 31 dicembre 2002, reputiamo opportuno, per motivi di razionalità, far coincidere con quest'ultima data anche la scadenza del periodo di nomina delle altre Autorità giudiziarie preposte all'applicazione della Legge sulla magistratura dei minorenni.

Dal profilo giuridico, si fa ancora osservare che le nomine qui in discussione non soggiacciono alla procedura del concorso pubblico e dell'esame e del preavviso delle nuove candidature da parte di una Commissione di esperti indipendenti. Infatti, questa procedura si applica unicamente all'elezione dei magistrati indicati in modo esaustivo dall'art. 36 cpv. 1, lett. da a) a f), della nuova Costituzione cantonale, e il supplente del Magistrato dei minorenni, il Presidente del Consiglio per i minorenni e il suo supplente, come pure i membri del Consiglio per i minorenni e i loro supplenti, non figurano in tale elenco.

Vi preghiamo pertanto di voler procedere all'elezione del supplente del Magistrato dei minorenni, del Presidente del Consiglio per i minorenni e del suo supplente, di due membri del Consiglio per i minorenni e di due loro supplenti per il periodo sino al 31 dicembre 2002.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori
Il Cancelliere, G. Gianella